



Ferrovie dello Stato
05/04/2007

RFI-DTC
A0011\PI\2007\0000761

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(SECONDO INDIRIZZO) LORO SEDI

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.LE CASTRO PRETORIO, 123 00185 ROMA

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SIG. AMMINISTRATORE DELEGATO SEDE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

Oggetto: Indicatori di velocità massima (art 33 RS)

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra si prescrive che ad integrazione e modifica di quanto previsto in materia, tutti i punti di variazione di velocità massima delle linee, sia quelli ubicati in linea sia quelli ubicati all'interno delle località di servizio, riportati nell'Orario di Servizio (OS), devono essere puntualmente segnalati sul terreno, attraverso gli indicatori di velocità massima di cui all'art.33 del Regolamento sui Segnali.

I punti di variazione di velocità all'interno delle località di servizio saranno segnalati sul terreno solo sui binari di corsa.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107.00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



I punti di variazione di velocità all'interno delle località di servizio saranno segnalati sul terreno solo sui binari di corsa.

Qualora l'installazione degli indicatori di velocità massima risulti difficoltosa per la particolare ristrettezza della sede ferroviaria (come in talune gallerie, trincee, in corrispondenza di qualche altra opera d'arte o per altro motivo) oppure per insufficiente interbinario (es: presenza di altri binari sulla stessa sede ferroviaria) è ammesso installare indicatori di velocità massima di formato ridotto e, all'occorrenza, anche in posizione alta, purché ne sia comunque garantita la visibilità. In tali casi devono essere previsti indicatori ad alto potere rifrangente.

Quando la variazione di velocità in diminuzione richiede anche l'installazione degli indicatori di velocità sussidiari, tutti gli indicatori devono essere installati nella medesima posizione (o tutti in basso o tutti in alto).

Nei casi in cui sulla stessa sede ferroviaria vi siano più linee, di cui almeno una banalizzata, con punti di variazione di velocità non coincidenti, al di sotto degli indicatori di velocità massima e degli eventuali indicatori sussidiari deve essere applicata una tabella riportante una freccia orizzontale, dello stesso colore e con le medesime caratteristiche di visibilità, che indica il binario a cui si riferiscono.

Resta inteso che gli indicatori di velocità massima devono essere sempre ubicati ad una distanza dai segnali fissi non inferiore a 100 metri ed i punti di variazione delle velocità massime delle linee non devono mai coincidere con i segnali fissi.

L'installazione degli indicatori di velocità massima dovrà avvenire a seguito di specifico sopralluogo del personale competente delle Direzioni Compartimentali Movimento, Infrastruttura e dei Nuclei Territoriali della Direzione Tecnica. Di tale attività sarà dato riscontro oggettivo in specifico verbale.

Il contenuto della presente prescrizione deve essere applicato per l'istituzione delle nuove variazioni di velocità massima delle linee; quelle in essere devono essere adeguate ai nuovi criteri entro un anno dall'emanazione della presente Prescrizione.

Giorgio Di Marco
